

Nuovi limiti di spesa per il primo ciclo di istruzione e le scuole secondarie

Data Articolo: 09 Aprile 2019

Autore Articolo: Rita Martin

Le spese relative al primo ciclo di istruzione e le scuole secondarie risultano detraibili, nei limiti stabiliti dalla Legge, al rigo E8-10 con il codice 12 del modello 730 o in RP8/13 sempre con il codice 12 del modello Redditi PF. Quali sono le spese ammesse in detrazione? Qual è il limite? Quali documenti sono necessari per detrarre la spesa?

Innanzitutto va ricordato che le spese detraibili in E8/10 codice 12 del modello 730 **sono quelle sostenute per la frequenza di:**

- scuole dell'infanzia (scuole materne);
- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (elementari e medie);
- scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori);

sia statali che paritarie e degli enti locali.

Per **l'anno d'imposta 2018 il limite di spesa** per poter usufruire della detrazione è innalzato al tetto massimo di **786,00 euro per alunno/studente**.

La spesa può essere detratta anche se sostenuta per un familiare fiscalmente a carico, con la precisazione che:

- se la spesa è intestata a uno dei genitori, la detrazione spetta allo stesso genitore;
- se la spesa è intestata al figlio, la detrazione spetta al 50% tra i genitori, ovvero a uno di essi al 100% previa annotazione sul documento di spesa della diversa ripartizione;
- se il coniuge cui è intestato il documento di spesa è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo.

Precisazioni di Prassi:

- Circolare 18/E/2016 – risultano detraibili le spese sostenute per la mensa scolastica, anche se il servizio è reso da soggetti diversi dall'istituto scolastico, come ad esempio le cooperative di servizio.
- Risoluzione 68/E/2016 – risultano detraibili anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi (assistenza al pasto, pre e post scuola, considerati strettamente collegati alla frequenza scolastica). Non possono essere detratte invece le spese sostenute per il trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire a un servizio pubblico inadeguato.
- Circolare 7/E/2018 – risultano detraibili le spese sostenute per le gite scolastiche, per l'assicurazione scolastica e ogni altro contributo finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto, quali, ad esempio, corsi di lingua, di teatro, ecc., svolti anche fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza.

Non risultano invece detraibili:

- spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici, materiale di cancelleria, strumenti musicali, ecc.;
- viaggi ferroviari e spese di vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza scolastica.
- Interpello 158/2018 – non risultano detraibili le spese di istruzione di cui al codice 12 se sostenute all'estero.

Si ricorda che è fatto espresso divieto di cumulo tra le spese da detrarre con il codice 12 e quelle detraibili con il codice 31, sempre ai righi E8/10 del 730, così distinte:

Erogazioni liberali – cod.31 – art.15 lett. i-octies)	Spese di istruzione – cod.12 – art.15 lett. e-bis)
<p>Erogazioni liberali finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innovazione tecnologica (es. acquisto di toner) - Edilizia scolastica (es. piccoli lavori di manutenzione) - Ampliamento offerta formativa (es. acquisto di fotocopie) 	<p>Spese di istruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tasse - Contributi obbligatori e volontari - Erogazioni liberali diverse dalla lett. i-octies) <p>(es. tassa di iscrizione, di frequenza, per la mensa scolastica)</p>

Nella Circolare 7/E/2018 è stato specificato il divieto di cumulo delle due detrazioni e quindi:

- in caso di un solo figlio, la detrazione spetta alternativamente con il codice 12 o con il codice 31;
- in caso di due figli, la detrazione con il codice 12 spetta a uno e quella con il codice 31 all'altro.

Documentazione necessaria

In riferimento **alle spese di istruzione**, va presentata la ricevuta che attesta il versamento delle tasse scolastiche o di frequenza.

In riferimento **alla mensa scolastica**, se effettuata da soggetti diversi dall'istituto, la spesa deve essere intestata al soggetto che la eroga con l'indicazione che trattasi di mensa scolastica, la specifica della scuola frequentata e del nome/cognome dell'alunno.

Se l'importo è stato pagato in contanti o bancomat o con buoni cartacei/elettronici va allegata attestazione del soggetto erogatore contenente l'importo versato nell'anno e nome/cognome dello studente.

Se le spese sostenute **per i servizi scolastici** (gite, corsi di teatro, ecc.) vengono pagate direttamente alla scuola, è sufficiente la ricevuta di versamento; se pagate cumulativamente per più soggetti, va presentata attestazione rilasciata dalla scuola con i nominativi dei soggetti coinvolti; se pagate a soggetti terzi va allegata la delibera scolastica.

Rita Martin – Centro Studi CGN